

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 luglio 1992, n. 436.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, relativo all'approvazione del regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE,
DELL'AMBIENTE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che prevede che il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati;

Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, recante il regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati;

Vista la circolare 12 novembre 1991 del Ministro della sanità e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste concernente l'applicazione del decreto interministeriale n. 217 del 1991;

Vista la risoluzione n. 7-00498 della XIII commissione permanente della Camera dei deputati del 13 novembre 1991, che, fra l'altro, impegna il Governo a regolamentare la tenuta delle schede e dei registri da parte degli utilizzatori, di cui agli allegati 3 e 4 del citato decreto del 1991, n. 217, in via sperimentale per i primi diciotto mesi e conseguentemente senza le sanzioni previste anche in attesa delle rilevazioni delle schede dei distributori e dei venditori;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 12 novembre 1991, recante la fissazione delle caratteristiche dei supporti magnetici per la rilevazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto interministeriale n. 217 del 1991;

Ritenuto di aderire alla citata risoluzione n. 7-00498 della XIII commissione permanente della Camera dei deputati nel senso di introdurre in via sperimentale, a modifica di quanto stabilito con il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, una rilevazione dei dati da parte degli utilizzatori che consenta una preliminare verifica sulla validità della metodologia impiegata in relazione agli obiettivi di tutela sanitaria e ambiente comparati con gli oneri a carico degli agricoltori;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 705/44.64/AG.5/1265 del 4 luglio 1992, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con le regioni e in collaborazione con il Ministero della sanità, attua, in via sperimentale, la raccolta dei dati di cui agli allegati 3 e 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, in modo rappresentativo per l'intero territorio nazionale e provvede all'effettuazione di un'indagine per valutare la corrispondenza fra i dati desunti dalle dichiarazioni di ven-

dita e quelli rilevati nel merito delle utilizzazioni. I risultati della citata sperimentazione sono resi disponibili entro il 31 marzo 1993. Oggetto della sperimentazione è anche la «scheda dei trattamenti in agricoltura» allegata al presente decreto, che potrà essere utilizzata in alternativa alla scheda di cui all'allegato 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, nonché il modulo di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

Art. 2.

1. L'art. 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – Sulla base delle risultanze dell'elaborazione dei dati di immissione al consumo ricavati dalle schede di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, e di altre informazioni eventualmente disponibili, il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esenta i soggetti interessati dagli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, in relazione a settori, zone e sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale. Il primo provvedimento viene emanato entro il 31 luglio 1993; esso viene aggiornato periodicamente a seconda delle necessità».

Art. 3.

1. Al termine del comma 1 dell'art. 7 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, viene aggiunta la frase seguente: «I dati rilevati tramite la scheda di cui all'allegato I sono anche elaborati in relazione alle singole colture e produzioni agricole aggregando i dati, oltre che a livello nazionale, regionale e provinciale anche, nella misura possibile, a livello comunale».

Art. 4.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre rispettivamente dal 1° gennaio 1994 e dal 28 febbraio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 luglio 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1992

Registro n. 12 Sanità, foglio n. 65

